



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
DIREZIONE GENERALE MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI
DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE
DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE
DIREZIONE GENERALE STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI
E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI
DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA E CONSUMATORI
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

Bruxelles, 13 novembre 2018

Rev1

AVVISO SUGLI SPOSTAMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO DOPO IL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	4
2.	VERIFICHE DI FRONTIERA SULLE PERSONE ALLE FRONTIERE ESTERNE DELL'UNIONE	4
3.	CONTROLLI DOGANALI	7
4.	DAZI, IVA E ACCISE.....	8
4.1.	Esenzione da dazi, IVA e accise.....	8
4.2.	Rimborsi IVA per le merci acquistate nell'Unione.....	8
5.	DIVIETI E RESTRIZIONI	9
5.1.	Animali da compagnia.....	9
5.1.1.	Movimenti a carattere non commerciale verso l'UE-27 di animali da compagnia al seguito di un proprietario di animali da compagnia residente nel Regno Unito	10
5.1.1.1.	Se il Regno Unito figura nell'elenco istituito dalla Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.....	10
5.1.1.2.	Se il Regno Unito figura nell'elenco istituito dalla Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.....	11
5.1.1.3.	Se il Regno Unito non figura nell'elenco della Commissione	12
5.1.2.	Movimenti a carattere non commerciale verso l'UE-27 di animali da compagnia al seguito di un proprietario di animali da compagnia residente in uno Stato membro dell'UE-27 e che ritornano dal Regno Unito dopo un movimento temporaneo verso il Regno Unito.....	12

5.1.2.1.	Se il Regno Unito figura nell'elenco istituito dalla Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.....	12
5.1.2.2.	Se il Regno Unito figura nell'elenco istituito dalla Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.....	13
5.1.2.3.	Se il Regno Unito non figura nell'elenco della Commissione.....	13
5.2.	Vegetali e prodotti vegetali	14
5.3.	Scorte personali di prodotti di origine animale	14
5.4.	Denaro contante.....	15
5.5.	Beni culturali	16
5.6.	Esemplari di specie minacciate di estinzione	16
5.7.	Specie esotiche invasive	18
5.8.	Armi da fuoco.....	19
6.	USO DI AUTOVEICOLI.....	20
6.1.	Patenti di guida.....	20
6.2.	Assicurazione della responsabilità civile.....	21
7.	CURE MEDICHE E QUESTIONI CONNESSE; EMERGENZE	22
7.1.	Diritto all'assistenza sanitaria a norma del diritto dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.....	22
7.2.	Diritto al rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera a norma del diritto dell'Unione sull'assistenza sanitaria transfrontaliera	23
7.3.	Riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.....	24
7.4.	Numero di emergenza europeo – 112.....	24
7.5.	Contrassegni di parcheggio per disabili	25
7.6.	Tutela consolare.....	25
7.7.	Meccanismo di compensazione per le vittime di un incidente causato da un veicolo in un altro Stato membro ("vittime che si trovano all'estero").....	26
8.	ASSICURAZIONE E DIRITTI DEI PASSEGGERI	26
8.1.	Assicurazione di viaggio contro il rischio di insolvenza.....	26
8.2.	Diritti dei passeggeri unionali	27
8.2.1.	Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo.....	27
8.2.2.	Diritti dei passeggeri nel trasporto navale	28
8.2.3.	Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e pullman	29
8.2.4.	Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario	29

9. ALTRE QUESTIONI.....	30
9.1. Pagamenti con carta.....	30
9.2. Roaming	30
9.3. Portabilità dei servizi di contenuti online	31
ALLEGATO: OPUSCOLO DELL'UNIONE SULLE SCORTE PERSONALI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CHE FORMANO PARTE DEL BAGAGLIO DEI VIAGGIATORI	32

1. INTRODUZIONE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa o il periodo sia prorogato dal Consiglio europeo a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"².

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di coloro che prevedono di viaggiare (per motivi personali o professionali) dal Regno Unito all'Unione (e viceversa) alla data del recesso o dopo tale data, nonché delle imprese che prestano servizi connessi a tali viaggi (organizzatori e agenzie di viaggi, società di autonoleggio, fiere commerciali, società di trasporti, ecc.), sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, il recesso del Regno Unito avrà le seguenti ripercussioni per i viaggiatori in entrata nell'Unione dal Regno Unito e viceversa dalla data del recesso³.

2. VERIFICHE DI FRONTIERA SULLE PERSONE ALLE FRONTIERE ESTERNE DELL'UNIONE^{4 5}

La normativa dell'Unione⁶ relativa alle verifiche di frontiera sulle persone alle frontiere esterne dell'Unione distingue tra verifiche sui cittadini dell'Unione e sui cittadini di paesi terzi. Dalla data del recesso le verifiche sui cittadini britannici all'ingresso e all'uscita dallo spazio Schengen, come pure sui cittadini britannici provenienti da o diretti verso Stati membri per i quali non sia stata ancora presa una

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ Si ricorda che l'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito prevedrebbe soluzioni specifiche per affrontare le circostanze peculiari dell'isola d'Irlanda.

⁴ Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en.

⁵ La presente sezione non si applica ai viaggi nella zona di libero spostamento tra il Regno Unito e l'Irlanda.

⁶ Articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

decisione sull'eliminazione dei controlli interni ma che applicano le norme Schengen alle loro frontiere esterne⁷, saranno disciplinate dalle norme previste per i cittadini di paesi terzi⁸.⁹ Ciò significa che essi non beneficeranno più delle agevolazioni alle frontiere previste per i cittadini unionali, per i cittadini degli Stati contraenti dello Spazio economico europeo e per i cittadini svizzeri ("cittadini UE/SEE/CH") in relazione ai diritti di libera circolazione. In particolare, i cittadini britannici non saranno autorizzati a servirsi delle corsie separate previste per i cittadini UE/SEE/CH ai fini delle verifiche ai valichi di frontiera¹⁰ e saranno sottoposti a verifiche approfondite di tutte le condizioni d'ingresso previste per i cittadini di paesi terzi al momento dell'ingresso.

Le **verifiche all'ingresso** sui cittadini del Regno Unito comprenderanno la verifica di quanto segue¹¹:

- il possesso di un documento di viaggio valido per l'attraversamento della frontiera; il documento deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti e deve essere ancora valido per tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri;

Si noti che i passaporti nazionali del Regno Unito rilasciati prima della data del recesso rimangono documenti di viaggio validi.

- la durata del soggiorno:

- per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen, i cittadini del Regno Unito saranno soggetti a limitazioni per quanto riguarda la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen (con un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni);
- per soggiorni di lunga durata di norma sarà necessario un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato dalle autorità nazionali conformemente alle norme nazionali;

- le pertinenti banche dati, al fine di verificare¹²:

⁷ Romania, Bulgaria, Cipro e Croazia.

⁸ Si noti che i cittadini del Regno Unito familiari di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sono soggetti alle norme di cui all'articolo 5 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

⁹ Occorre osservare che tali verifiche si applicano in parte già oggi ai cittadini del Regno Unito in viaggio da o verso lo spazio Schengen.

¹⁰ Articolo 10 del regolamento (UE) 2016/399.

¹¹ Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

¹² Si noti che la possibilità di una deroga temporanea, soggetta a determinate condizioni, al principio delle verifiche sistematiche nelle pertinenti banche dati presso specifici valichi di frontiera terrestri e marittimi non si applica ai cittadini di paesi terzi [articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399].

- l'identità e la cittadinanza del cittadino di paese terzo, nonché l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, in particolare:
- se nel sistema d'informazione Schengen (SIS) è stata emessa una segnalazione ai fini della non ammissione e per verificare eventuali minacce per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica e le relazioni internazionali;
- lo scopo (ad esempio turismo o lavoro) e le condizioni del soggiorno previsto (ad esempio alloggio, spostamenti interni);
- l'esistenza di mezzi di sussistenza sufficienti (vale a dire di mezzi sufficienti per pagare il soggiorno previsto e il viaggio di ritorno).

Il 13 novembre 2018 la Commissione ha presentato una proposta¹³ volta a esimere i cittadini britannici dall'obbligo di essere in possesso di un visto per soggiorno di breve durata ("visto Schengen")¹⁴ all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne se la durata prevista del soggiorno nello spazio Schengen è di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio adottare tale proposta. In base al principio di reciprocità dei visti, perché sia mantenuta l'esenzione dall'obbligo del visto Schengen sarà necessario che i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione godano della stessa esenzione dagli obblighi relativi al visto per soggiorno di breve durata previsti dal Regno Unito.

Si consiglia ai viaggiatori di verificare, prima della partenza, la validità dei documenti di viaggio e di accertarsi che soddisfano tutte le condizioni di cui sopra prima di recarsi nell'Unione. Il mancato rispetto di una delle condizioni di ingresso può comportare¹⁵ il respingimento mediante un provvedimento emesso conformemente alla procedura prevista dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi¹⁶.

Le **verifiche all'uscita** comprendono la verifica di quanto segue:

- il possesso di un documento di viaggio valido per l'attraversamento della frontiera esterna;
- l'accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno nel territorio degli Stati membri;
- le pertinenti banche dati, analogamente a quanto previsto per le verifiche all'ingresso.

¹³ Proposta COM(2018)745 del 13 novembre 2018.

¹⁴ Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399.

¹⁵ Il regolamento (UE) 2016/399 prevede alcune eccezioni limitate relative a casi in cui, nonostante il mancato rispetto delle condizioni di ingresso, può essere autorizzato l'ingresso di un cittadino di un paese terzo.

¹⁶ Articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

Si consiglia ai viaggiatori di tener conto di eventuali ritardi che possano verificarsi dalla data del recesso ai posti di frontiera, in particolare presso quelli con volumi elevati di traffico (stazioni ferroviarie Eurostar, Eurotunnel Le Shuttle a Calais e a Folkestone, porti nel canale della Manica, ecc.).

3. CONTROLLI DOGANALI

Dalla data del recesso le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito sono soggette a vigilanza doganale e possono essere soggette a controlli doganali conformemente alla legislazione doganale dell'Unione^{17, 18}.

I bagagli e le altre merci che i viaggiatori in entrata nell'Unione dal Regno Unito portano con sé o su di sé saranno oggetto di controlli doganali¹⁹. Sono previste franchigie per gli effetti personali dei viaggiatori e per alcuni altri articoli (cfr. sezione 4.1 in appresso).

In particolare, le merci destinate a essere immesse sul mercato dell'Unione o destinate all'uso o consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/travelling-europe-what-dohave-know_en

Le merci importate temporaneamente possono essere dichiarate per il regime di ammissione temporanea. A tal fine è possibile utilizzare i carnet ATA. I carnet ATA sono documenti doganali internazionali che consentono l'esportazione e l'importazione temporanee di merci in esenzione da dazi doganali e da imposte per un periodo massimo di un anno. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: <https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/>

¹⁷ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹⁸ Le norme di cui alla presente sezione si applicheranno anche alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dalle **Isole normanne** e dall'**Isola di Man** [articolo 4, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (UE) n. 952/2013].

¹⁹ Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. DAZI, IVA E ACCISE²⁰

4.1. Esenzione da dazi, IVA e accise

I viaggiatori in entrata nell'Unione dal Regno Unito che trasportano merci nei loro bagagli o in altro modo hanno diritto a beneficiare di franchigie doganali e fiscali (vale a dire merci esenti da dazi all'importazione, da IVA e, se del caso, dalle accise). Le merci interessate e le relative franchigie sono consultabili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en

Si consiglia ai viaggiatori di familiarizzarsi con le norme in materia di franchigie doganali e fiscali e di utilizzare le uscite doganali verdi ("canale verde") solo se non trasportano merci in quantità superiore al massimo consentito. In caso contrario devono utilizzare l'uscita rossa ("canale rosso") e presentare una dichiarazione in dogana.

4.2. Rimborsi IVA per le merci acquistate nell'Unione²¹

I viaggiatori provenienti da paesi extra UE hanno diritto a ottenere il rimborso dell'IVA pagata sulle merci acquistate durante il loro soggiorno nell'Unione, a condizione che le merci siano presentate in dogana al momento della partenza dall'Unione insieme ai documenti per il rimborso dell'IVA.

²⁰ Per quanto riguarda i **dazi doganali**, dalla data del recesso le regole indicate nella presente sezione si applicheranno anche alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dall'**Isola di Man** e dalle **Isole normanne** [articolo 4, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

Per quanto riguarda l'**IVA**, dalla data del recesso le regole indicate nella presente sezione si applicheranno anche alle merci introdotte nel territorio IVA dell'Unione dall'**Isola di Man** e viceversa (articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)) [le Isole normanne sono già oggi escluse dal territorio IVA dell'Unione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio].

Per quanto riguarda le **accise**, dalla data del recesso le regole indicate nella presente sezione si applicheranno anche alle merci introdotte nel territorio di accisa dell'Unione dall'**Isola di Man** [articolo 6, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12)][le Isole normanne sono già oggi escluse dal territorio di accisa dell'Unione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio].

²¹ Nel contesto dei negoziati per l'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, l'Unione sta cercando di concordare soluzioni con il Regno Unito al fine di garantire il rimborso dell'IVA in relazione ad operazioni effettuate prima della fine del periodo di transizione in situazioni in cui la richiesta di rimborso non poteva essere presentata dal soggetto passivo o inoltrata dal suo Stato di residenza prima della fine del periodo di transizione. Cfr. in particolare l'ultima versione del progetto di accordo di recesso concordato a livello dei negoziatori, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf e la "dichiarazione comune" dei negoziatori dell'Unione e del governo del Regno Unito presentata il 19 giugno 2018 (https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_it).

5. DIVIETI E RESTRIZIONI

Il diritto unionale vieta o limita l'introduzione o l'importazione di talune merci nell'Unione anche per motivi di tutela della salute umana, animale e vegetale, di protezione dell'ambiente o di tutela del patrimonio nazionale.

Dalla data del recesso tali divieti e restrizioni si applicheranno alle merci che entrano nell'Unione dal Regno Unito o che escono dall'Unione verso il Regno Unito²².

Sebbene la maggior parte dei divieti e delle restrizioni di diritto o di fatto siano pertinenti solo per gli operatori professionisti²³, alcuni di essi riguardano anche i singoli viaggiatori.

5.1. Animali da compagnia²⁴

Il diritto dell'Unione²⁵ stabilisce le norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia (in appresso "animali da compagnia")²⁶ che accompagnano i viaggiatori provenienti da paesi terzi²⁷.²⁸

²² Nel contesto dei negoziati per l'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, l'Unione sta cercando di concordare soluzioni con il Regno Unito in relazione ai movimenti di merci iniziati prima del periodo di transizione e che termineranno dopo la fine di tale periodo ("merci in viaggio"). Cfr. in particolare l'ultima versione del progetto di accordo di recesso concordato a livello dei negoziatori, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf e la "dichiarazione comune" dei negoziatori dell'Unione e del governo del Regno Unito presentata il 19 giugno 2018 (https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_it).

²³ Ad esempio i divieti e le restrizioni relativi ai rifiuti o a talune sostanze chimiche (per maggiori informazioni, cfr. l'"*avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle licenze di importazione/esportazione per talune merci*" all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it).

²⁴ Per ulteriori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en.

²⁵ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

²⁶ Si noti che attualmente i volatili da compagnia vivi al seguito di viaggiatori in entrata nell'Unione devono essere accompagnati da un certificato veterinario che attesti la conformità a uno dei seguenti requisiti: un periodo di isolamento, prima della partenza, di 30 giorni nel paese terzo, o un periodo di isolamento di 10 giorni e una prova per individuare l'influenza aviaria, o una quarantena dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, oppure la vaccinazione contro l'influenza aviaria [Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)].

In aggiunta, per quanto concerne i volatili da compagnia vivi, possono essere applicate le disposizioni per l'introduzione di esemplari di specie minacciate di estinzione (cfr. sezione 5.6 in appresso).

²⁷ Nel contesto dei negoziati per l'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, l'Unione sta cercando di concordare soluzioni con il Regno Unito in relazione ai movimenti di animali vivi in corso al

5.1.1. *Movimenti a carattere non commerciale verso l'UE-27 di animali da compagnia al seguito di un proprietario di animali da compagnia residente nel Regno Unito*

Il "passaporto UE per animali da compagnia"²⁹ rilasciato prima della data del recesso ad un proprietario di animali da compagnia residente nel Regno Unito non sarà più, a decorrere da tale data, un documento valido per viaggiare con animali da compagnia dal Regno Unito in uno degli Stati membri dell'UE-27 dalla data del recesso.

I requisiti per gli animali domestici al seguito di viaggiatori provenienti dal Regno Unito dalla data del recesso dipenderanno anche dal fatto che il Regno Unito figuri, a decorrere da tale data, nell'elenco dei paesi terzi che forniscono determinate garanzie zoonitarie. Si raccomanda ai viaggiatori interessati di informarsi con sufficiente anticipo rispetto a un viaggio previsto dal Regno Unito nell'Unione per sapere se il Regno Unito figuri in detto elenco al fine di stabilire quali requisiti siano applicabili. Gli elenchi adottati dall'Unione sono pubblicati al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en.

5.1.1.1. Se il Regno Unito figura nell'elenco istituito dalla Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013³⁰

Dalla data del recesso gli animali da compagnia che siano oggetto di movimenti verso l'UE-27 dovranno essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia per paesi terzi debitamente compilato, il cui modello è stato adottato dalla Commissione³¹. Tale passaporto deve

termine del periodo di transizione. Cfr. in particolare l'ultima versione del progetto di accordo di recesso concordato a livello dei negoziatori, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf e la "dichiarazione comune" dei negoziatori dell'Unione e del governo del Regno Unito presentata il 19 giugno 2018 (https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_it).

²⁸ Dalla data del recesso tali norme si applicheranno anche ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia dalle **Isole normanne** e dall'**Isola di Man** [regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1)].

²⁹ Modello di passaporto per animali da compagnia stabilito nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

³⁰ Cfr. allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

³¹ Allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

certificare una vaccinazione antirabbica in corso di validità^{32, 33}.

In aggiunta, prima dell'ingresso in Finlandia, in Irlanda o a Malta, i cani da compagnia dovranno essere sottoposti a trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis* e tale trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nel passaporto per animali da compagnia³⁴.

- 5.1.1.2. Se il Regno Unito figura nell'elenco istituito dalla Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013³⁵

Per ciascun ingresso di un animale da compagnia al seguito sarà necessario un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, che rimarrà valido unicamente per i movimenti all'interno degli Stati membri dell'UE-27 per un periodo di quattro mesi³⁶. Tale certificato deve attestare una vaccinazione antirabbica in corso di validità^{37, 38}.

In aggiunta, prima dell'ingresso in Finlandia, in Irlanda o a Malta, i cani da compagnia dovranno essere sottoposti a trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis* e tale trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nel passaporto per animali da compagnia³⁹.

Dalla data del recesso gli animali da compagnia che entreranno nell'UE-27 dovranno essere presentati presso un

³² Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.

³³ Il precedente passaporto UE per animali da compagnia rilasciato prima della data di recesso a un proprietario di animali da compagnia che risiede nel Regno Unito può servire, successivamente a tale data, come documento giustificativo atto a certificare una vaccinazione ancora valida.

³⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

³⁵ Cfr. allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

³⁶ Allegato IV, nota b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

³⁷ Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.

³⁸ Il precedente passaporto UE per animali da compagnia rilasciato prima della data di recesso a un proprietario di animali da compagnia che risiede nel Regno Unito può servire, successivamente a tale data, come documento giustificativo atto a certificare una vaccinazione ancora valida.

³⁹ Regolamento delegato (UE) 2018/772.

punto di ingresso dei viaggiatori designato⁴⁰ al fine di essere sottoposti ai necessari controlli di conformità⁴¹.

5.1.1.3. Se il Regno Unito non figura nell'elenco della Commissione

Si applicano le stesse condizioni stabilite al punto 5.1.1.2. Il certificato di cui al punto 5.1.1.2. deve tuttavia attestare che è stato effettuato anche un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia valido⁴². Il test deve essere stato effettuato in un laboratorio riconosciuto dall'Unione o in un laboratorio riconosciuto da uno degli Stati membri dell'UE-27⁴³ su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e non meno di tre mesi prima del movimento.

5.1.2. *Movimenti a carattere non commerciale verso l'UE-27 di animali da compagnia al seguito di un proprietario di animali da compagnia residente in uno Stato membro dell'UE-27 e che ritornano dal Regno Unito dopo un movimento temporaneo verso il Regno Unito*

I requisiti per gli animali domestici al seguito di viaggiatori provenienti dal Regno Unito dalla data del recesso dipenderanno anche dal fatto che il Regno Unito figuri, a decorrere da tale data, nell'elenco dei paesi terzi che forniscono determinate garanzie zoosanitarie. Si raccomanda ai viaggiatori interessati di informarsi con sufficiente anticipo rispetto a un viaggio previsto dal Regno Unito nell'Unione per sapere se il Regno Unito figuri in detto elenco al fine di stabilire quali requisiti siano applicabili. Gli elenchi adottati dall'Unione sono pubblicati al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en

5.1.2.1. Se il Regno Unito figura nell'elenco istituito dalla Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013⁴⁴

Gli animali da compagnia che siano oggetto di movimenti verso l'UE-27 dovranno essere accompagnati da un passaporto UE per animali da compagnia debitamente compilato. Il passaporto deve attestare una vaccinazione antirabbica in corso di validità.

⁴⁰ https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

⁴¹ Articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013.

⁴² Allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013.

⁴³ https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

⁴⁴ Cfr. allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

In aggiunta, prima dell'ingresso in Finlandia, in Irlanda o a Malta, i cani da compagnia dovranno essere sottoposti a trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis* e tale trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nel passaporto per animali da compagnia⁴⁵.

5.1.2.2. Se il Regno Unito figura nell'elenco istituito dalla Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013⁴⁶

Si applicano le stesse condizioni stabilite al punto 5.1.2.1.

Dalla data del recesso gli animali da compagnia che entreranno nell'UE-27 dovranno inoltre essere presentati presso un punto di entrata dei viaggiatori designato⁴⁷ al fine di essere sottoposti ai necessari controlli di conformità⁴⁸.

5.1.2.3. Se il Regno Unito non figura nell'elenco della Commissione

Si applicano le stesse condizioni stabilite al punto 5.1.2.1.

Gli animali da compagnia devono inoltre essere stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia valido in conformità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. Il test deve essere stato effettuato presso un laboratorio riconosciuto⁴⁹:

- prima del movimento verso il Regno Unito su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e documentato nel passaporto per animali da compagnia; oppure

- nel Regno Unito, su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e non meno di tre mesi prima del rientro negli Stati membri dell'UE-27 e documentato nel certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale nel Regno Unito sulla base della documentazione giustificativa fornita dal laboratorio.

⁴⁵ Regolamento delegato (UE) 2018/772.

⁴⁶ Cfr. allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

⁴⁷ https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

⁴⁸ Articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013.

⁴⁹ Regolamento delegato (UE) 2018/772.

Dalla data del recesso gli animali da compagnia che entreranno nell'UE-27 dovranno essere presentati presso un punto di ingresso dei viaggiatori designato⁵⁰ al fine di essere sottoposti ai necessari controlli di conformità⁵¹.

5.2. Vegetali e prodotti vegetali⁵²

Il diritto dell'Unione⁵³ vieta l'introduzione nell'Unione di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti a causa del rischio fitosanitario che comportano. Alcuni esempi: viti o piante di agrumi da impianto, tuberi-seme di patate o terra. Tali divieti si applicano anche ai vegetali, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti trasportati dai viaggiatori^{54, 55}.

Dalla data del recesso tali divieti si applicheranno anche nei confronti del Regno Unito⁵⁶.

Si consiglia ai viaggiatori interessati di informarsi sulla portata precisa di tali divieti prima di mettersi in viaggio.

5.3. Scorte personali di prodotti di origine animale⁵⁷

Il diritto dell'Unione⁵⁸ vieta l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale nei casi in cui costituiscono parte del bagaglio dei

⁵⁰ https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

⁵¹ Articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013.

⁵² Per ulteriori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

⁵³ Articolo 4, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁵⁴ Il diritto dell'Unione stabilisce inoltre talune prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di determinati vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti. Tali prescrizioni non si applicano tuttavia ai piccoli quantitativi (cfr. articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE).

⁵⁵ A decorrere dal 14 dicembre 2019 si applicheranno nuove norme unionali. In base a tali norme, tutti i divieti o le prescrizioni in materia di importazione di vegetali e altri prodotti provenienti da paesi terzi si applicano anche ai vegetali e ad altri prodotti trasportati dai viaggiatori. Piccoli quantitativi di determinati vegetali e di altri prodotti possono tuttavia essere introdotti senza un certificato fitosanitario solo nei casi in cui ciò sia previsto da un atto di esecuzione della Commissione da adottare in futuro [cfr. articolo 75 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4)].

⁵⁶ Dalla data del recesso le norme si applicheranno anche alle scorte personali dei viaggiatori provenienti dalle Isole normanne e dall'Isola di Man [regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1)].

⁵⁷ Per ulteriori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

viaggiatori⁵⁹. Ciò riguarda ad esempio la carne e il latte e i loro derivati come il prosciutto e il formaggio. Sono previste eccezioni, ad esempio, per determinati quantitativi di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali o di alimenti speciali trasformati per animali da compagnia necessari per motivi medici.

Dalla data del recesso tali divieti si applicheranno anche nei confronti del Regno Unito⁶⁰.

La Commissione ha elaborato⁶¹ un "opuscolo" (in allegato) contenente le norme dettagliate e le eccezioni, ad esempio a fini medici o nutrizionali.

5.4. Denaro contante⁶²

Il diritto dell'Unione impone alle persone che entrano nell'Unione o ne escono trasportando denaro contante o strumenti negoziabili al portatore (attivi facilmente convertibili quali gli assegni tratti su terzi) di importo pari o superiore a 10 000 EUR (o un valore equivalente in altre valute) di presentare una dichiarazione alle autorità doganali dello Stato membro attraverso il quale entrano nell'Unione o ne escono⁶³.

Dalla data del recesso tale obbligo si applicherà anche nei confronti del Regno Unito.

Conformemente al regolamento (CE) n. 1889/2005, le autorità doganali sono autorizzate a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli

⁵⁸ Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

⁵⁹ In tale contesto, anche se la questione non riguarda necessariamente i viaggiatori in modo diretto, si ricorda che il diritto dell'Unione **vieta l'importazione nell'Unione di rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali** [articolo 8, lettera f), e articolo 41, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)]. Tali rifiuti alimentari devono essere smaltiti a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (ad esempio mediante incenerimento diretto) oppure devono rimanere a bordo dei mezzi di trasporto e devono essere restituiti al paese terzo.

⁶⁰ Dalla data del recesso le norme si applicheranno anche alle scorte personali dei viaggiatori provenienti dalle Isole normanne e dall'Isola di Man [regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1)].

⁶¹ Allegato IV del regolamento (CE) n. 206/2009.

⁶² Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls_en.

⁶³ Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

e i loro mezzi di trasporto e a trattenere il denaro contante che non sia stato dichiarato.

Si ricorda ai viaggiatori che tutti gli Stati membri dell'Unione irrogano sanzioni in caso di mancata osservanza dell'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 1889/2005.

5.5. Beni culturali⁶⁴

Il diritto dell'Unione⁶⁵ subordina l'esportazione di taluni beni culturali (ad esempio, i mobili e gli oggetti di arredamento aventi più di 50 anni o i libri aventi più di 100 anni e di valore superiore a 50 000 EUR, le carte geografiche stampate aventi più di 200 anni e di valore superiore a 15 000 EUR⁶⁶) alla presentazione di una licenza di esportazione. Tale prescrizione si applica anche ai singoli viaggiatori.

Dalla data del recesso tale obbligo si applicherà anche nei confronti del Regno Unito.

Si consiglia ai viaggiatori interessati di verificare se le merci trasportate nei bagagli siano soggette a requisiti in materia di licenze di esportazione.

5.6. Esemplari di specie minacciate di estinzione⁶⁷

Il diritto dell'Unione⁶⁸ stabilisce, come regola generale, che *i viaggiatori che entrano nell'Unione in provenienza da paesi terzi* possono introdurre esemplari di specie minacciate di estinzione (animali o piante)⁶⁹ all'interno dell'Unione unicamente previa autorizzazione da parte dell'autorità CITES dello Stato membro di destinazione. Le persone che *viaggiano dall'Unione a un paese terzo* possono (ri)esportare tali esemplari unicamente previa autorizzazione dell'autorità CITES dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari. I documenti richiesti a tal fine dipendono dallo status delle specie in questione (cioè dal livello di rigore della tutela prevista, che varia tra i diversi allegati del regolamento (CE) n. 338/97) nonché dalla natura e dalla direzione dello spostamento (importazione, esportazione o riesportazione).

⁶⁴ Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

⁶⁵ Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

⁶⁶ Cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio.

⁶⁷ Per maggiori informazioni consultare il sito http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

⁶⁸ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁶⁹ Le specie minacciate di estinzione sono elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.

Il diritto dell'Unione prevede tuttavia alcune deroghe all'obbligo di autorizzazione.

- "Oggetti personali e domestici": l'importazione o la (ri)esportazione di "oggetti personali e domestici" *non sono soggette ad autorizzazione previa*⁷⁰ ⁷¹. Devono tuttavia essere soddisfatte alcune condizioni relative alle modalità e alle circostanze degli spostamenti transfrontalieri affinché gli esemplari morti e le parti o i prodotti derivati di animali o piante siano considerati "oggetti personali e domestici". Le piante o gli animali vivi non sono considerati tali. In generale anche i trofei di caccia sono disciplinati da tali disposizioni meno rigorose; i trofei di caccia di determinate specie rigorosamente protette sono tuttavia soggetti a norme specifiche⁷².
- Animali da compagnia: i viaggiatori che entrano nell'Unione o ne escono con i loro animali da compagnia, se questi ultimi appartengono a specie elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 (come la maggior parte dei pappagalli⁷³, alcune tartarughe e taluni coralli) possono richiedere un *certificato di proprietà personale*⁷⁴. Tale certificato può essere ottenuto per un animale vivo legalmente acquisito, detenuto per scopi personali e non commerciali, se la persona che viaggia intende evitare di dover richiedere un'autorizzazione preventiva ogni volta che attraversa un confine internazionale. Per i viaggi in entrata o in uscita dall'Unione il certificato è rilasciato dall'autorità CITES dello Stato membro di cui è originario l'animale o, se quest'ultimo proviene da un paese terzo, dall'autorità CITES dello Stato membro di prima destinazione.

Dalla data del recesso l'obbligo di autorizzazione si applicherà ai movimenti di tali esemplari tra il Regno Unito e l'Unione.

Dalla data del recesso un certificato di proprietà personale rilasciato dall'autorità CITES del Regno Unito non sarà più utilizzabile per viaggiare in entrata o in uscita dall'Unione con un animale vivo. Al contrario, dalla data del recesso saranno accettati solo i certificati rilasciati dal Regno Unito a

⁷⁰ Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97.

⁷¹ Articoli 57, 58 e 58 bis del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

⁷² Una panoramica delle disposizioni applicabili agli oggetti personali e domestici figura alle pagine 78 e 79 della *Reference Guide – European Wildlife Trade Regulations* (Guida di riferimento – normativa europea sul commercio delle specie selvatiche), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/environment/cites/legis_refguide_en.htm.

⁷³ Si noti che tale questione è distinta da quella relativa alle prescrizioni veterinarie (cfr. sezione 5.1).

⁷⁴ Capo VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione.

decorrenza dalla data del recesso in qualità di parte contraente della convenzione CITES⁷⁵.

I viaggiatori interessati sono invitati a contattare le autorità CITES⁷⁶ dello Stato membro di destinazione (in caso di importazione) o dello Stato membro in cui si trova l'esemplare [in caso di (ri)esportazione] al fine di chiedere e ottenere le autorizzazioni preventive o i certificati necessari.

5.7. Specie esotiche invasive⁷⁷

Il diritto dell'Unione⁷⁸ stabilisce che i viaggiatori che entrano nell'Unione possono introdurre esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale⁷⁹ solo previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di transito. Tale prescrizione si applica agli esemplari vivi e alle parti, ai gameti, ai semi, alle uova o ai propaguli, nonché agli ibridi e alle varietà o alle razze di tali specie che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi.

L'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale è valido in tutto il territorio dell'Unione, escluse le regioni ultraperiferiche, che devono istituire elenchi adeguati alle loro circostanze. Tuttavia, in aggiunta all'elenco dell'Unione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ogni Stato membro può istituire il proprio elenco nazionale di specie esotiche invasive soggette a una specifica disciplina nazionale.

Dalla data del recesso le norme sopra indicate diventeranno applicabili ai movimenti di tali esemplari dal Regno Unito all'Unione.

I viaggiatori interessati sono invitati a chiedere informazioni presso le autorità competenti degli Stati membri di destinazione o di transito in merito a tali elenchi nazionali.

⁷⁵ <https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf>

⁷⁶ La Commissione europea tiene e aggiorna, in caso di modifiche, un elenco delle autorità CITES degli Stati membri dell'Unione, che può essere consultato al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_authorities.pdf

⁷⁷ Per maggiori informazioni consultare il sito http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

⁷⁸ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁷⁹ Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4). Si veda anche: http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm.

5.8. Armi da fuoco⁸⁰

Il diritto dell'Unione⁸¹ prevede un regime specifico per la circolazione delle armi da fuoco tra gli Stati membri, comprese le armi da fuoco trasportate dai viaggiatori. Tali norme prevedono, tra l'altro, il rilascio, su richiesta, di una "carta europea d'arma da fuoco" da parte delle autorità competenti di uno Stato membro a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco⁸².

Coloro che desiderino viaggiare da uno Stato membro dell'Unione a un altro Stato membro dell'Unione, oppure attraversare uno Stato membro dell'Unione, devono ottenere un'autorizzazione preventiva da ciascuno di tali Stati membri, che sarà poi registrata nella carta europea d'arma da fuoco che deve rimanere in loro possesso per tutta la durata del viaggio. Sono tuttavia previste alcune eccezioni a tale necessità di autorizzazione preventiva. È il caso ad esempio dei cacciatori o dei partecipanti a rievocazioni di eventi storici, che possono viaggiare con determinate categorie di armi purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figurino l'indicazione delle loro armi da fuoco e siano in grado di motivare il loro viaggio (ad esempio presentando un invito per un evento nello Stato membro di destinazione).

Dalla data del recesso tali norme non si applicheranno più alle armi da fuoco trasportate dal Regno Unito all'Unione e viceversa. Si applicheranno invece le norme relative all'introduzione delle armi da fuoco nell'Unione e all'uscita delle stesse dall'Unione⁸³. Tali norme prevedono quanto segue⁸⁴:

- Per le armi da fuoco introdotte temporaneamente nell'Unione dal Regno Unito si applicheranno le norme nazionali relative alla dichiarazione e all'autorizzazione delle armi da fuoco⁸⁵.
- Per quanto riguarda le esportazioni temporanee dall'Unione nel Regno Unito di talune armi da fuoco da parte di cacciatori o tiratori sportivi come

⁸⁰ Per maggiori informazioni consultare i seguenti siti: http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defence-firearms-directives_it e https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

⁸¹ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

⁸² La carta europea d'arma da fuoco è valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato. Si tratta di un documento personale in cui figurano le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta.

⁸³ Per quanto riguarda la pertinente normativa doganale dell'Unione, si vedano le sezioni 3 e 4 del presente avviso.

⁸⁴ Si ricorda che dalla data del recesso il Regno Unito applicherà la normativa nazionale relativa alle importazioni nel Regno Unito e alle esportazioni da tale paese.

⁸⁵ Il presente avviso non riguarda le norme relative all'immissione sul mercato di armi da fuoco importate nell'Unione (cfr. articolo 4 della direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

parte dei loro effetti personali (o la riesportazione successiva all'ammissione temporanea per attività di caccia o tiro sportivo), non è richiesta l'autorizzazione all'esportazione, purché detti cacciatori o tiratori sportivi comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio⁸⁶. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dall'Unione europea per recarsi nel Regno Unito attraverso uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d'arma da fuoco. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d'arma da fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dall'Unione europea per recarsi nel Regno Unito attraverso il proprio Stato membro di residenza possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d'arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro⁸⁷.

Si consiglia ai viaggiatori interessati di informarsi presso le autorità competenti del Regno Unito o del pertinente Stato membro dell'Unione in merito alle condizioni precise per l'importazione, l'esportazione o il transito di armi da fuoco.

6. USO DI AUTOVEICOLI

6.1. Patenti di guida⁸⁸

A norma del diritto dell'Unione⁸⁹, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione sono reciprocamente riconosciute dai medesimi⁹⁰. Dalla data del recesso tale riconoscimento reciproco non sarà più obbligatorio nel

⁸⁶ Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

⁸⁷ Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 258/2012.

⁸⁸ Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/eu-driving_licence_it.

⁸⁹ Articolo 2 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

⁹⁰ Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione può inoltre chiederne la sostituzione con una patente di guida equivalente rilasciata da un altro Stato membro qualora abbia acquisito la residenza normale in quest'ultimo Stato membro (articoli 11 e 12 della direttiva 2006/126/CE). Dalla data del recesso una patente di guida rilasciata dal Regno Unito non potrà più essere sostituita con una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'UE-27 sulla base del diritto dell'Unione. Una patente di guida rilasciata prima della data del recesso da uno Stato membro dell'UE-27 in sostituzione di una patente di guida rilasciata nel Regno Unito rimane valida.

quadro del diritto dell'Unione. Si applicherà invece un accordo internazionale, la convenzione di Vienna sulla circolazione stradale⁹¹. Il Regno Unito e tutti gli Stati membri tranne quattro (Irlanda, Cipro, Malta e Spagna) sono parti contraenti di tale convenzione, che prevede il riconoscimento delle patenti di guida nazionali e dei permessi internazionali di guida rilasciati dagli Stati contraenti in conformità a tale convenzione.

I quattro Stati membri dell'Unione (Irlanda, Cipro, Malta e Spagna) che non hanno aderito alla convenzione di Vienna sulla circolazione stradale sono parti contraenti di un precedente accordo internazionale, cui ha aderito anche il Regno Unito⁹². Tale accordo prevede il riconoscimento delle patenti di guida, ma le parti contraenti di tale accordo possono anche esigere che i titolari delle patenti di guida siano in possesso di un permesso internazionale di guida.

I titolari di patenti di guida britanniche che intendano guidare nell'Unione sono pertanto invitati a contattare le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le norme per il riconoscimento delle patenti di guida. I titolari di patenti di guida dell'Unione europea che intendano guidare nel Regno Unito sono invitati a contattare l'autorità competente del Regno Unito per quanto riguarda le norme relative al riconoscimento delle loro patenti di guida.

6.2. Assicurazione della responsabilità civile⁹³

Il diritto dell'Unione⁹⁴ vieta l'uso nel territorio degli Stati membri dell'Unione di veicoli non assicurati e garantisce che l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli copra l'intero territorio dell'Unione⁹⁵. Un veicolo che staziona abitualmente in un paese terzo deve essere munito di una "carta verde" valida o di un certificato di assicurazione "frontiera"⁹⁶. Il rispetto di tale obbligo può essere verificato al momento dell'ingresso nell'Unione.

Dalla data del recesso ai veicoli utilizzati nell'Unione ma immatricolati nel Regno Unito si applicherà solo il sistema della carta verde internazionale⁹⁷. Il

⁹¹ Articolo 41, paragrafo 2, della convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna l'8 novembre 1968.

⁹² Convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Ginevra il 19 settembre 1949.

⁹³ Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/motor-insurance_it.

⁹⁴ Articolo 7 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

⁹⁵ Articolo 14 della direttiva 2009/103/CE.

⁹⁶ Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE.

⁹⁷ [Http://www.cobx.org/content/default.asp?PageID=57](http://www.cobx.org/content/default.asp?PageID=57).

sistema della carta verde consente l'utilizzo in uno Stato di un veicolo assicurato in un altro Stato, a condizione che entrambi gli Stati siano membri del sistema della carta verde. Tutti gli Stati membri dell'UE-27 e il Regno Unito partecipano al sistema della carta verde.

Occorre tuttavia tenere conto di quanto segue:

- Il sistema della carta verde non obbliga gli assicuratori di veicoli in un paese membro del sistema della carta verde a coprire il territorio dei paesi membri del sistema della carta verde (un premio aggiuntivo potrebbe essere addebitato per tale copertura).

Si consiglia ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito che entrano nell'Unione con un veicolo immatricolato nel Regno Unito di assicurarsi, prima di mettersi in viaggio, che la polizza assicurativa del loro veicolo copre l'Unione. Lo stesso vale per i viaggiatori provenienti dall'Unione che entrano nel Regno Unito con un veicolo immatricolato nell'Unione.

- Un veicolo che staziona abitualmente in un paese terzo deve essere munito di una carta verde valida al momento dell'ingresso nell'Unione, a meno che il paese terzo non benefici di un esonero da tale obbligo in forza di una decisione della Commissione⁹⁸.

Si consiglia ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito che entrano nell'Unione con un veicolo immatricolato nel Regno Unito di assicurarsi, prima di mettersi in viaggio, che il veicolo sia munito di una carta verde, a meno che non abbiano la certezza che la suddetta decisione della Commissione è stata adottata. Si consiglia ai viaggiatori provenienti dall'Unione che entrano nel Regno Unito con un veicolo immatricolato nell'Unione di viaggiare provvisti di carta verde a bordo del veicolo o di informarsi al riguardo presso le autorità del Regno Unito.

7. CURE MEDICHE E QUESTIONI CONNESSE; EMERGENZE

7.1. Diritto all'assistenza sanitaria a norma del diritto dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁹⁹

Il diritto dell'Unione¹⁰⁰ prevede l'accesso all'assistenza sanitaria durante il soggiorno temporaneo all'estero mediante la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) o, per le cure programmate, sulla base di un'autorizzazione

⁹⁸ Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE. Per quanto riguarda gli Stati che non sono membri del SEE tali decisioni della Commissione sono state adottate per Andorra, la Serbia e la Svizzera.

⁹⁹ Per maggiori informazioni consultare il sito <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it>.

¹⁰⁰ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

preventiva dell'istituzione competente (ad esempio l'istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata).

I costi di tale assistenza sanitaria sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati.

Dalla data del recesso tali norme non si applicheranno più nei confronti del Regno Unito¹⁰¹. In appresso sono descritte le conseguenze.

- Dalla data del recesso i cittadini degli Stati membri dell'UE-27 e i loro familiari non potranno accedere all'assistenza sanitaria per cure impreviste nel Regno Unito mediante la tessera TEAM. Dalla data del recesso i cittadini britannici non potranno accedere all'assistenza sanitaria nell'UE-27 mediante la tessera TEAM.

Si consiglia alle persone assicurate in uno Stato membro dell'UE-27 che intendono viaggiare nel Regno Unito di chiedere all'istituzione presso la quale sono assicurate se procederà al rimborso dell'assistenza sanitaria prestata in un paese terzo. Lo stesso vale per le persone assicurate nel Regno Unito che intendono viaggiare nell'UE-27.

Qualora il rimborso non sia garantito, le persone interessate dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio privata.

- Dalla data del recesso le autorizzazioni preventive per le cure programmate nel Regno Unito non potranno più essere rilasciate dagli Stati membri dell'UE-27 sulla base del diritto dell'Unione. Il Regno Unito non potrà rilasciare autorizzazioni preventive per cure programmate nell'UE-27 sulla base del diritto dell'Unione.

7.2. Diritto al rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera a norma del diritto dell'Unione sull'assistenza sanitaria transfrontaliera¹⁰²

Oltre al sistema di coordinamento della sicurezza sociale di cui al sezione 7.1 del presente avviso, il diritto dell'Unione¹⁰³ prevede anche la possibilità di ottenere, in determinate circostanze, un rimborso da parte dello Stato membro di affiliazione per le cure transfrontaliere ricevute in un altro Stato membro. Dalla data del recesso i pazienti affiliati in uno Stato membro dell'UE-27 non beneficeranno più delle norme sul rimborso previste da tale legislazione per quanto riguarda l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata nel Regno Unito. Allo stesso modo, i pazienti affiliati nel Regno Unito non

¹⁰¹ Nel contesto dei negoziati per l'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, l'Unione sta cercando di concordare soluzioni con il Regno Unito per garantire il rimborso, il recupero e la compensazione in relazione a eventi verificatisi prima della fine del periodo di transizione. Per informazioni sui negoziati in corso, cfr. https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_it.

¹⁰² Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_it.

¹⁰³ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

beneficeranno più delle norme dell'Unione in materia di rimborsi. Spetterà allo Stato membro di affiliazione dell'UE-27 e al Regno Unito decidere in merito al rimborso di tale assistenza sanitaria in base al diritto nazionale (analogamente a quanto avviene per l'assistenza sanitaria ricevuta in altri paesi terzi).

I pazienti che, dalla data del recesso, intendano ottenere da uno Stato membro di affiliazione dell'UE-27 il rimborso delle cure prestate nel Regno Unito dovrebbero informarsi presso i loro punti di contatto nazionali istituiti in conformità al diritto dell'Unione¹⁰⁴. Lo stesso vale per i pazienti che, dalla data del recesso, intendano ottenere il rimborso dal Regno Unito¹⁰⁵.

7.3. Riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro¹⁰⁶

Il diritto dell'Unione¹⁰⁷ obbliga gli Stati membri a riconoscere le ricette mediche transfrontaliere di medicinali o dispositivi medici emesse in un altro Stato membro. Dalla data del recesso una ricetta medica emessa nel Regno Unito non sarà più riconosciuta in uno Stato membro dell'UE-27 sulla base del diritto dell'Unione.

7.4. Numero di emergenza europeo – 112¹⁰⁸

Il diritto dell'Unione¹⁰⁹ obbliga gli Stati membri a garantire che tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica che permettono di effettuare chiamate da linee fisse e mobili, compresi i telefoni a pagamento, possano chiamare gratuitamente il "numero di emergenza europeo" 112. Gli utenti con disabilità devono inoltre avere accesso a servizi di emergenza equivalenti a quelli di cui godono gli altri utenti.

Dalla data del recesso tali obblighi non si applicheranno più al Regno Unito.

¹⁰⁴ Articolo 6 della direttiva 2011/24/UE.

¹⁰⁵ Si noti che la normativa dell'Unione che impone agli Stati membri dell'Unione di istituire punti di contatto nazionali per informare i pazienti in merito all'assistenza sanitaria transfrontaliera non si applicherà più al Regno Unito dalla data del recesso.

¹⁰⁶ Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/impl_directive_prescriptions_2012_it.pdf.

¹⁰⁷ Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE, direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68).

¹⁰⁸ Per maggiori informazioni consultare il sito <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112>.

¹⁰⁹ Articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

7.5. Contrassegni di parcheggio per disabili¹¹⁰

Le norme unionali¹¹¹ raccomandano agli Stati membri dell'Unione di provvedere al riconoscimento reciproco dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità elaborati in conformità al modello UE uniforme di contrassegno di parcheggio¹¹².

Secondo la prassi attuale, le autorità del Regno Unito¹¹³ generalmente riconoscono i contrassegni di parcheggio conformi al modello UE rilasciati da altri Stati membri, consentendo ai titolari di un contrassegno di parcheggio conforme al modello UE di parcheggiare nei posti riservati ai disabili nel Regno Unito. Lo stesso vale in genere per il riconoscimento, in uno Stato membro dell'UE-27, di un contrassegno di parcheggio nazionale del Regno Unito [il cosiddetto "Blue badge" (carta blu)]¹¹⁴.

Non vi è alcuna certezza che le autorità dell'Unione e del Regno Unito mantengano in futuro la prassi abituale di riconoscimento reciproco dei rispettivi contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità. Si tratterà di una questione rimessa alla discrezionalità di tali autorità.

Si consiglia pertanto alle persone con disabilità che utilizzano un contrassegno di parcheggio per disabili di contattare preventivamente le autorità competenti.

7.6. Tutela consolare¹¹⁵

Il diritto dell'Unione¹¹⁶ riconosce ai cittadini unionali il diritto alla tutela consolare da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione nelle situazioni in cui hanno bisogno di assistenza al di fuori dell'Unione e l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro non è

¹¹⁰ Per maggiori informazioni consultare il sito https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_it.htm.

¹¹¹ Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25).

¹¹² Cfr. l'allegato della raccomandazione 98/376/CE. L'emissione e la gestione dei contrassegni di parcheggio conformi al modello UE e le condizioni applicabili rimangono di competenza delle autorità nazionali e locali.

¹¹³ La polizia e le autorità locali di norma si incaricano di garantire il rispetto di tali condizioni nazionali.

¹¹⁴ Il Regno Unito ha scelto un modello nazionale, che comprende alcune delle principali caratteristiche del contrassegno conforme al modello UE.

¹¹⁵ Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_it.

¹¹⁶ Articolo 20, paragrafo 2, lettera c, e articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il diritto alla tutela consolare è ulteriormente precisato dalla direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi (GU L106 del 24.4.2015, pag. 1).

effettivamente in grado di aiutarli (vale a dire se "non sono rappresentati"). I cittadini dell'Unione non rappresentati godono della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro dell'Unione cui si rivolgono.

Dalla data del recesso i cittadini britannici non potranno più beneficiare di questo diritto e i cittadini dell'UE-27 non potranno più rivolgersi alle ambasciate e ai consolati del Regno Unito per ottenere tutela consolare sulla base del diritto dell'Unione.

7.7. Meccanismo di compensazione per le vittime di un incidente causato da un veicolo in un altro Stato membro ("vittime che si trovano all'estero")¹¹⁷

Il diritto dell'Unione prevede un meccanismo di compensazione per le vittime di incidenti verificatisi in un altro Stato membro e causati dalla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente in tale Stato membro ("vittime che si trovano all'estero")¹¹⁸. Tale meccanismo prevede il risarcimento del danno subito dalla vittima da parte dell'"organismo di indennizzo" dello Stato membro di residenza della vittima qualora l'assicuratore non comunichi con la persona lesa entro un termine prestabilito¹¹⁹.

Dalla data del recesso tale meccanismo non si applicherà più alle persone residenti nel Regno Unito che siano rimaste vittima di un incidente causato da un veicolo durante un soggiorno in uno Stato membro dell'UE-27 e viceversa.

8. ASSICURAZIONE E DIRITTI DEI PASSEGGERI

8.1. Assicurazione di viaggio contro il rischio di insolvenza

Il diritto dell'Unione¹²⁰ impone determinati obblighi ai professionisti che organizzano pacchetti turistici o agevolano l'acquisto di servizi turistici collegati, tra i quali vi è l'obbligo di proteggere i viaggiatori dal rischio di insolvenza.

¹¹⁷ Per maggiori informazioni consultare il sito https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/motor-insurance_it.

¹¹⁸ Capo 7 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

¹¹⁹ Successivamente tale organismo di indennizzo acquisisce un credito, per la somma pagata a titolo di indennizzo, nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE).

¹²⁰ Articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

Gli organizzatori e i professionisti devono rispettare tali obblighi anche quando sono stabiliti in paesi terzi¹²¹ se vendono o offrono in vendita tali servizi in uno Stato membro dell'Unione o se dirigono le loro attività verso uno Stato membro dell'Unione (utilizzando, tra l'altro, una lingua o una valuta diversa dalla lingua o dalla valuta dello Stato membro di stabilimento).

Inoltre, quando i viaggiatori acquistano pacchetti da organizzatori stabiliti in un paese terzo tramite venditori stabiliti nell'Unione, gli obblighi dell'organizzatore relativi all'esecuzione del pacchetto e alle garanzie di rimborso dei pagamenti effettuati e di rimpatrio del viaggiatore sono a carico del venditore, salvo qualora quest'ultimo fornisca la prova che l'organizzatore si conforma a tali obblighi¹²².

Pertanto, dalla data del recesso, la normativa dell'Unione che impone agli organizzatori di proteggere i viaggiatori dal rischio di insolvenza dell'organizzatore cesserà di applicarsi nei casi in cui l'organizzatore stabilito nel Regno Unito non dirige le sue attività di vendita verso l'Unione e il pacchetto turistico non è acquistato tramite un venditore nell'Unione.

In tali casi i viaggiatori sono invitati a valutare la necessità di tutelarsi contro il rischio di insolvenza dell'organizzatore.

8.2. Diritti dei passeggeri unionali¹²³

Il diritto dell'Unione prevede una serie di diritti a favore dei passeggeri, non solo per il trasporto aereo, ma anche per il trasporto ferroviario, per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne nonché per quello effettuato con autobus e pullman. Si tratta dei diritti all'informazione, al rimborso e al riavviamento, alla compensazione pecuniaria e all'assistenza, del diritto di ricorso e di diritti speciali per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.

Dalla data del recesso i diritti dei passeggeri unionali non potranno più essere applicati ai viaggi tra l'Unione e il Regno Unito, o potranno essere limitati.

8.2.1. Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo

Dalla data del recesso i diritti dei passeggeri unionali nel trasporto aereo¹²⁴ non si applicheranno più ai voli operati da un vettore non appartenente all'Unione tra un aeroporto situato nel Regno Unito e un

¹²¹ Cfr. l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2302, nonché i regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con il considerando 50 della direttiva (UE) 2015/2302.

¹²² Cfr. l'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2302.

¹²³ Per maggiori informazioni consultare il sito https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm.

¹²⁴ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

aeroporto situato nell'Unione. I diritti dei passeggeri nel trasporto aereo previsti dal diritto dell'Unione continueranno tuttavia ad applicarsi:

i) ai voli in partenza dal Regno Unito verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE-27 operati da un vettore dell'Unione, nonché

ii) ai voli in partenza dall'UE-27 verso un aeroporto del Regno Unito operati da qualunque vettore.

I viaggiatori dovrebbero pertanto essere consapevoli del fatto che, a seconda del vettore prescelto, determinati diritti dei passeggeri dell'Unione non saranno più applicabili ai voli diretti nell'Unione.

Dalla data del recesso la normativa dell'Unione che riconosce diritti specifici alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta¹²⁵ nel trasporto aereo non si applicherà più ai servizi di trasporto aerei:

i) in partenza da un aeroporto del Regno Unito;

ii) in transito presso un aeroporto del Regno Unito, o

iii) in arrivo in un aeroporto del Regno Unito.

Alcuni diritti, quali l'assistenza da parte dei vettori aerei, continueranno tuttavia ad applicarsi ai passeggeri in partenza da un aeroporto del Regno Unito verso un aeroporto dell'UE-27 se il vettore operante il volo è un vettore aereo dell'Unione.

8.2.2. *Diritti dei passeggeri nel trasporto navale*

I diritti dei passeggeri dell'Unione nel trasporto navale¹²⁶ continuano ad applicarsi nei casi in cui:

i) il porto d'imbarco è situato nell'UE-27; oppure

ii) il porto di imbarco è situato nel Regno Unito, qualora il porto di sbarco sia situato nell'UE-27 e il servizio sia gestito da un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso uno Stato membro ("vettore dell'Unione").

¹²⁵ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

¹²⁶ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

I viaggiatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che, a seconda del vettore prescelto, i diritti dei passeggeri dell'Unione possono non essere più applicabili ai viaggi verso l'Unione.

Per quanto riguarda i passeggeri di navi da crociera, l'attuale serie di diritti dei passeggeri dell'Unione continua a trovare applicazione se il porto di imbarco è situato in uno Stato membro.

8.2.3. *Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e pullman*

I diritti dei passeggeri dell'Unione nel trasporto effettuato con autobus e pullman¹²⁷ continuano ad applicarsi ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari¹²⁸ il cui punto d'imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro qualora la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km. Ai passeggeri per i quali la distanza prevista del servizio è inferiore a 250 km si applica un regime ridotto. Alcuni Stati membri hanno escluso dall'applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri determinati servizi regolari laddove una parte significativa di tali servizi regolari (che preveda almeno una stazione di fermata) sia operata al di fuori del territorio dell'Unione¹²⁹.

Salvo esenzioni, i diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione ai passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e pullman continueranno pertanto ad applicarsi:

- i) ai passeggeri in partenza dal Regno Unito verso una destinazione situata nel territorio di uno Stato membro dell'UE-27; nonché
- ii) ai passeggeri in partenza dall'UE-27 verso una destinazione del Regno Unito.

8.2.4. *Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario*

I diritti dei passeggeri dell'Unione nel trasporto ferroviario¹³⁰ si applicano a tutti i viaggi e servizi ferroviari:

- i) effettuati o prestati in tutto il territorio dell'Unione; e
- ii) forniti da un'impresa ferroviaria titolare di una licenza in conformità alle norme dell'Unione.

¹²⁷ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

¹²⁸ Un insieme più ridotto di diritti si applica ai servizi occasionali.

¹²⁹ Per maggiori informazioni consultare il sito <https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/road/doc/exemptions-from-bus-coach-passengers-rights-and-obligations.pdf>.

¹³⁰ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

Ne deriva che, dalla data del recesso, i diritti dei passeggeri dell'Unione nel trasporto ferroviario non saranno più applicabili alle tratte britanniche dei viaggi ferroviari tra il Regno Unito e uno Stato membro dell'Unione.

9. ALTRE QUESTIONI

9.1. Pagamenti con carta¹³¹

Anche se l'accettazione delle carte di debito o di credito per le operazioni di pagamento dipende dalle preferenze degli esercenti, il diritto dell'Unione¹³² stabilisce limiti alle commissioni interbancarie applicate agli esercenti per tali operazioni. Tali norme si applicano solo quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati nell'Unione¹³³.

Dalla data del recesso le transazioni tra l'UE-27 e il Regno Unito non saranno più soggette alle norme dell'Unione che limitano le commissioni interbancarie.

A condizione che gli esercenti siano autorizzati ad applicare commissioni ai consumatori per i pagamenti con carta, ciò può comportare un sovrapprezzo più elevato per i pagamenti con carta.

9.2. Roaming¹³⁴

La normativa dell'Unione¹³⁵ sui servizi di roaming vieta ai fornitori di roaming [vale a dire ai fornitori nazionali di servizi di comunicazioni mobili (servizi di chiamata vocale, SMS o dati)] operanti in uno Stato membro dell'Unione di applicare ai clienti in roaming che viaggiano all'interno dell'Unione un sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali.

Dalla data del recesso tale divieto previsto dal diritto dell'Unione nei confronti dei fornitori di roaming non si applicherà più né ai fornitori di roaming operanti nel Regno Unito quando i loro clienti utilizzano il roaming nell'Unione, né ai fornitori di roaming operanti nell'Unione quando i loro clienti utilizzano il roaming nel Regno Unito. I fornitori di roaming operanti in uno Stato membro resteranno tuttavia soggetti all'obbligo previsto dal

¹³¹ Per maggiori informazioni consultare il sito https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/payments-transfers-cheques/index_it.htm

¹³² Articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

¹³³ Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/751.

¹³⁴ Per maggiori informazioni consultare il sito <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming>

¹³⁵ Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

diritto dell'Unione di informare i propri clienti sulle tariffe di roaming applicabili per i servizi prestati quando i loro clienti viaggiano nel Regno Unito¹³⁶.

9.3. Portabilità dei servizi di contenuti online¹³⁷

La normativa dell'Unione in materia di portabilità dei servizi di contenuti online¹³⁸ consente ai consumatori unionali che nel loro Stato membro di residenza acquistano o si abbonano a servizi di contenuti online (per guardare film o eventi sportivi, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare ai videogame) di continuare ad accedere a tali servizi senza costi aggiuntivi quando viaggiano o soggiornano temporaneamente in altri Stati membri dell'Unione (portabilità transfrontaliera).

Dalla data del recesso tale disposizione prevista dal diritto dell'Unione non si applicherà più ai prestatori di servizi di contenuti online a pagamento nell'UE-27 quando i loro clienti viaggiano nel Regno Unito.

Dalla data del recesso tale disposizione prevista dal diritto dell'Unione non si applicherà più nemmeno ai prestatori di servizi di contenuti online a pagamento nel Regno Unito quando i loro clienti viaggiano nell'Unione.

Ciò significa che i clienti dei servizi di contenuti online a pagamento nell'UE-27 e nel Regno Unito potranno non essere in grado di accedere ai servizi di contenuti online cui si sono abbonati rispettivamente nell'Unione e nel Regno Unito quando viaggiano rispettivamente nel Regno Unito e nell'Unione, oppure potranno avere un accesso limitato a tali servizi (ad esempio, accesso a un catalogo diverso).

¹³⁶ Articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 531/2012.

¹³⁷ Per maggiori informazioni consultare il sito <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-portability-online-content-services>

¹³⁸ Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

ALLEGATO: OPUSCOLO DELL'UNIONE SULLE SCORTE PERSONALI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CHE FORMANO PARTE DEL BAGAGLIO DEI VIAGGIATORI



Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive.

Considerato l'elevato rischio d'introduzione di malattie nell'Unione europea (UE), esistono procedure rigorose per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale nell'UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra i 27 Stati membri dell'UE né ai prodotti di origine animale provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all'ingresso **nell'UE per essere ufficialmente eliminati**. La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.

1. Piccole quantità di carne e latte e prodotti lattiero-caseari (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali o alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici)

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di carne o latte e prodotti lattiero-caseari (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali o alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici) a condizione che esse provengano dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia o dall'Islanda e il loro peso non superi i **10 chilogrammi** a persona.

2. Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:

— esse provengano dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia o dall'Islanda e la loro quantità totale non superi i **10 chilogrammi** a persona e i prodotti:

- non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
- siano prodotti di marca confezionati, e
- la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

— esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia o dall'Islanda) e la loro quantità totale non superi i **2 chilogrammi** a persona e i prodotti:

- non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
- siano prodotti di marca confezionati, e
- la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

3. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici a condizione che:

— esse provengano dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia o dall'Islanda e la loro quantità totale non superi i 10 chilogrammi a persona e i prodotti:

- non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
- siano prodotti di marca confezionati, e
- la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

— esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia o dall'Islanda) e la loro quantità totale non superi i 2 chilogrammi a persona e i prodotti:

- non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
- siano prodotti di marca confezionati, e

- la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.
4. Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale
- Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:
- il pesce fresco sia eviscerato,
 - il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se supera tale limite.
- Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dall'Islanda.
5. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale
- Potete portare o inviare nell'UE altri prodotti di origine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che:
- essi provengano dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia o dall'Islanda e il loro peso totale non superi i 10 chilogrammi a persona,
 - essi provengano da altri paesi (diversi delle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia o dall'Islanda) e il loro peso totale non superi i 2 chilogrammi a persona.
- Preghiamo di notare che potete portare piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (paragrafi 1-5) a condizione che esse siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi paragrafi.
6. Quantità superiori di prodotti di origine animale
- Potete portare o inviare nell'UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:
- i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato veterinario ufficiale dell'UE,
 - la presentazione delle merci, con l'adeguata documentazione, a un posto d'ispezione frontaliero dell'UE autorizzato per il controllo veterinario, all'arrivo nell'UE.
7. Prodotti animali esentati
- I seguenti prodotti sono esentati dalle norme sopra indicate:
- pane, dolci, biscotti, cioccolato e prodotti della confetteria (comprese le caramelle) non uniti a, né farciti con prodotti a base di carne,
 - integratori alimentari confezionati per il consumatore finale,
 - estratti e concentrati di carne,
 - olive ripiene di pesce,
 - paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne,
 - brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale,
 - qualunque altro prodotto alimentare non contenente carni fresche o trasformate o prodotti lattiero-caseari e contenente meno del 50 % di prodotti trasformati a base di uova o di prodotti della pesca.
8. Prodotti animali di specie protette
- Possono esservi restrizioni aggiuntive per alcune specie protette. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limite di peso è di 125 grammi a persona.